XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5493

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PIFFARI, CIMADORO

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernenti l'uso della bicicletta da neve

Presentata il 1º ottobre 2012

Onorevoli Colleghi! — Lo sci e, più in generale gli sport sulla neve con finalità non agonistiche sono ormai divenuti in questi anni sempre più un fenomeno di massa praticato da milioni di persone. Questo fenomeno, visto l'elevato numero di praticanti, ha ricadute positive importantissime dal punto di vista turistico, commerciale e occupazionale, valutabile in svariati molti milioni di euro, con evidenti effetti positivi per l'economia del nostro Paese, e in grado di « agevolare » territori e realtà prima esclusi dalle potenzialità turistiche e che traggono evidenti benefici dal turismo invernale.

Per ampliare il bacino di utenti della montagna in Italia si ricorre spesso a opere infrastrutturali (nuovi impianti di risalita, nuove piste eccetera), che finiscono per rivolgersi quasi esclusivamente a persone che sono già appassionate di sport invernali. Ma, di fatto, poco si fa per incentivare la frequentazione di nuova

clientela e per farla avvicinare al mondo degli sport sulla neve.

Esistono importanti bacini di utenza che non vengono coinvolti poiché l'attuale offerta nazionale di sport invernali non comprende mezzi da discesa di facile apprendimento. L'uso degli sci, così come dello *snowboard*, richiede infatti un periodo più o meno lungo di apprendimento e questo spesso demotiva molte persone, per lo più di età adulta, ad avvicinarsi alle piste da sci.

Anche per questo motivo, da parte dei tanti operatori del settore degli sport invernali, è nata da diverso tempo l'esigenza di introdurre nuove proposte per il divertimento a impatto (economico e ambientale) zero e utilizzabili sugli impianti e sulle piste già esistenti.

Una di queste nuove proposte è sicuramente quella legata all'uso della cosiddetta « bicicletta da neve », in uso sulle piste di altre nazioni europee e non, e perfettamente compatibile con le attività attualmente svelte sulle piste da sci.

La bicicletta da neve, conosciuta anche con altre denominazioni, *SnowX*, *Snowbike*, *SnowScoot*, eccetera, è da tempo brevettata in Italia e in uso in diversi altri Paesi, e dà tutte le garanzie di sicurezza, maneggevolezza e trasportabilità sugli impianti di risalita da poter essere equiparata a tutti gli effetti alle altre attrezzature – sci, *snowboard* – utilizzate per gli sport da neve.

Purtroppo nel nostro Paese non riesce ancora a trovare pieno utilizzo in quanto la normativa vigente non si è ancora espressa in merito a questa disciplina, anche rispetto alla sua equiparazione allo sci e allo *snowboard*, e le disposizioni contenute nella legge nazionale fanno unicamente riferimento allo sci e allo *snowboard*.

L'attuale freno all'utilizzo della bicicletta da neve sui nostri campi da sci è quindi soprattutto legati ai dubbi e alle difformi interpretazioni della legge vigente. Prima ancora delle varie armonizzazioni regionali, infatti, i fruitori di questi nuovi sport ricevono differenti pareri negli stessi comprensori. Ricordiamo che la suddetta normativa nazionale che regolamenta, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, la pratica dello sci e degli sport invernali in modo uniforme su tutto il territorio, è contenuta principalmente nella legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante « Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo », approvata dal Parlamento nel corso della XIV legislatura. Ad essa si affianca una normativa più specifica di con sentenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e egli enti locali.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione – attraverso semplici modifiche alla legge n. 363 del 2003, e nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni, agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano – è volta a consentire l'utilizzo delle biciclette da neve » sulle piste da sci e sugli impianti di risalita, già dedicati agli sci e allo *snowboard*.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - *a*) all'articolo 2:
- 1) al comma 1, dopo le parole: « snowboard », sono inserite le seguenti: « la bicicletta da neve »;
- 2) al comma 5, dopo le parole: « con lo sci » sono inserite le seguenti: « , della bicicletta da neve »;
- *b)* all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « dello sci alpino » sono inserite le seguenti: « della bicicletta da neve »;
- c) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: « lo snowboard », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « la bicicletta da neve »;
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti e le caratteristiche tecniche della bicicletta da neve. Tra i requisiti indispensabili che devono possedere le biciclette da neve, devono essere compresi:
- a) gli elementi scivolanti previsti per gli sci e per gli snowboard, in modo che siano note e tracciabili le caratteristiche tecniche quali il peso, la sciancratura, la costruzione dei suddetti componenti;
- b) un peso massimo di 10 chilogrammi, in modo da consentirne il trasporto in seggiovia in accordo e in conformità alla normativa vigente;
- *c)* la presenza di sistemi di ritenuta del pilota che ne evitino l'allontanamento.

16PDI.0065820